



Bruxelles, 2.7.2018
COM(2018) 503 final

2018/0267 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea
(2018-2024)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea è entrato in vigore il 18 aprile 2008. L'ultimo protocollo dell'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2013 ed è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Costa d'Avorio ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio². Al termine dei negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 13 del protocollo stesso.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2013-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica della Costa d'Avorio di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d'Avorio e di sostenere gli sforzi della Costa d'Avorio volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione
- 8 pescherecci con palangari di superficie.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Costa d'Avorio si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

¹ Adottate in occasione della 3595^a riunione del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" del 15 febbraio 2018.

² GU L 170 del 22.6.2013, pag. 2.

2. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha effettuato nel 2017 una valutazione ex post del vigente protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni della valutazione sono esposte in un documento di lavoro distinto¹.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca tonniere dell'Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività in Costa d'Avorio e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. L'importanza di Abidjan, che costituisce uno dei principali porti di sbarco e siti di trasformazione dell'Africa occidentale, contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per il settore della pesca tonniere dell'Unione che per il paese partner.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Costa d'Avorio. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 682 000 EUR, si basa su:

- a) un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuo di 330 000 EUR per i diritti di accesso per i primi due anni di applicazione del protocollo e di 275 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto);
- b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica della Costa d'Avorio, corrispondente a un importo di 352 000 EUR all'anno per i primi due anni di applicazione del protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto). Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime della Costa d'Avorio.

¹ SWD (2017) 446 final del 12.12.2017.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008² relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (di seguito "l'accordo")³, accordo che è stato poi tacitamente rinnovato e che è tuttora in vigore.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è scaduto il 30 giugno 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito "il protocollo"). In seguito a tali negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un progetto di protocollo.
- (4) Conformemente alla decisione 2018/.../UE del Consiglio⁴, il protocollo è stato firmato il [inserire la data della firma].
- (5) Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- (6) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione europea e alla Repubblica della Costa d'Avorio di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d'Avorio e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
- (7) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.
- (8) L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e degli articoli 6 e 7 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la

¹

² GU L 75 del 18.3.2008.

³ GU L 48 del 22.2.2008.

⁴

Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle con una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*